

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ALESSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MARZO 1964

Passaggio all'ENASARCO degli agenti e rappresentanti di commercio per l'assistenza prevista dall'articolo 11 della legge 27 novembre 1960 n. 1397

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 27 novembre 1960, n. 1397, che ha istituito l'assistenza obbligatoria contro le malattie per gli esercenti le attività commerciali, ha compreso, tra i soggetti dell'assicurazione medesima, anche gli agenti e i rappresentanti di commercio.

In effetti, gli agenti di commercio esercitano un'attività specifica del commercio; ma la loro assimilazione con gli altri soggetti dell'assicurazione, non solo sul piano pratico ma anche su quello giuridico, è da considerarsi artificiosa. Tanto è vero che il rapporto che lega gli agenti alle proprie case mandanti è regolato da specifici accordi economici collettivi.

Proprio in forza di tale caratteristica del rapporto, gli agenti sono soggetti alla iscrizione obbligatoria presso l'Ente nazionale assistenti agenti e rappresentati di commercio, riconosciuto giuridicamente con regio decreto 6 giugno 1939, n. 1305 che ne ha approvato anche lo statuto. L'Enasarco, quindi, in funzione dei propri fini istituzionali attua l'istruzione professionale e l'assistenza sociale in favore degli Agenti e Rappresentanti di commercio.

Nei confronti della legge 1397, l'Enasarco, costituisce solo fonte di accertamento della qualifica di agenti e rappresentanti (punto d) dell'articolo 4) e ciò in quanto le iscrizioni alla C.C.I.A. degli agenti sono estremamente limitate.

Pertanto, la già richiamata legge 1397 ha affidato la gestione dell'assicurazione obbligatoria di malattia per gli agenti ad un nuovo istituto: la Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti le attività commerciali; non tenendo alcun rilevabile conto dell'assistenza e della deficiente organizzazione dell'Enasarco. L'Enasarco, fin dal 1959, aveva dato vita ad un piano di assistenza di malattia in favore degli agenti che volontariamente avevano aderito ad uno speciale Fondo mutualistico, il quale garantiva le prestazioni medico-generiche e specialistiche, ambulatoriali e domiciliari, nonchè l'assistenza ostetrica e quella ospedaliera.

La situazione che si sarebbe venuta a creare venne prevista dall'onorevole Cruciani, che, prima in sede di Commissione e poi in sede di approvazione, presentò un emendamento, al quale aderì anche l'onorevole

Santi, in base al quale, la gestione dell'assicurazione obbligatoria di malattia doveva essere affidata all'Enasarco. Tale emendamento non venne approvato e l'articolo 35, quarto comma, concesse solo la facoltà all'Enasarco di stipulare una apposita convenzione con la Federmutue per la gestione dell'assicurazione in favore dei soli agenti che ne « facciano esplicita richiesta ».

Dietro le pressanti richieste degli iscritti, l'Enasarco prese contatto con la Federmutue al fine di giungere alla stipula della convenzione; trattative, che, però, si arenarono ben presto in conseguenza della limitatezza del contributo *pro capite* che la Federmutue si dichiarò disposta ad erogare all'Enasarco per la gestione.

In considerazione della limitata copertura assicurativa data dalla legge 1397, l'Enasarco, per aderire alle numerosissime richieste dei propri iscritti, trasformò il Fondo mutualistico di assistenza già in vigore dal 1959, in modo tale che lo stesso potesse erogare ai propri aderenti le prestazioni di medicina generica, ambulatoriale e domiciliare ed un assegno per ogni giorno di degenza, prestazioni ancor oggi in atto.

La prima prestazione è rivolta a coprire l'evento di malattia curata dal medico generico, non contemplato tra le prestazioni della legge 1397; mentre la seconda tende a coprire la differenza a carico degli assistiti per ricovero in classi diverse da quella « comune » garantita dalle Casse mutue. Ciò in

quanto la categoria degli agenti in genere non gradisce il ricovero in corsia comune.

È chiaro, quindi, che si è venuta a creare una certa confusione, determinata dal fatto che gli agenti ritengono che l'Enasarco, quale loro ente di assistenza e previdenza, debba gestire anche l'assicurazione obbligatoria. A ciò è da aggiungere la duplicità delle fonti erogatrici di assistenza, Federmutue per la obbligatorietà, ed Enasarco per la volontaria.

A tale stato di confusione, che l'Enasarco ha cercato di eliminare in ogni modo con la chiarezza necessaria, si aggiunge la pressante richiesta da parte degli agenti, concretizzata in innumerevoli ordini del giorno approvati alla fine dei convegni provinciali e regionali, che la gestione dell'assistenza obbligatoria venga al più presto affidata all'Enasarco. Tale atteggiamento della categoria si ispira, naturalmente, al criterio di concentrare nell'Enasarco tutta la tutela assistenziale e previdenziale della categoria stessa, che in tale concetto vede la garanzia del rispetto integrale delle proprie esigenze. Esigenze che per particolarità della categoria e del lavoro svolto sono, in alcuni casi addirittura contrastanti con quelle delle altre categorie alle quali è stata assimilata con la legge 1397.

Si rende pertanto opportuna la modificazione del quarto e quinto comma dell'articolo 35 della legge 27 novembre 1960, numero 1397 con l'approvazione del seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La gestione e le prestazioni obbligatorie previste dall'articolo 11 della legge 27 novembre 1960 n. 1397 e delle prestazioni integrative previste dalla legge stessa è affidata, per gli agenti e rappresentanti di commercio, all'E.N.A.S.A.R.C.O. — Ente nazionale di assistenza agli agenti e rappresentanti di commercio, riconosciuto giuridicamente con decreto n. 1305 del 6 giugno 1939.

Art. 2.

La Federazione nazionale delle Casse mutue per gli esercenti attività commerciali, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dovrà stipulare con l'E.N.A.S.A.R.C.O. apposita convenzione per il trasferimento della gestione a tale Ente.

Art. 3.

La convenzione di cui all'articolo precedente dovrà essere approvata, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro del tesoro.

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.